

Legge regionale 01 giugno 1993 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: << Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale >>. Determinazione per l' anno 1993 dei contingenti organici di cui all' articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.**

### **Art. 1**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

### **Art. 2**

1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l' anno 1993, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.

### **Art. 3**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

### **Art. 4**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dall' 1 gennaio 1993.

## **Art. 5**

1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge si provvede con l' assegnazione annuale disposta ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, modificato dall' articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed in forza del disposto dell' articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, integrato dall'articolo 6 della legge regionale n. 1/1993. Conseguentemente gli oneri predetti fanno carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio 1993 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.